

OPZIONE DI RENDITA ANNUA CERTA PER 5 O 10 ANNI

Cod. 604-RC

Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione Interna Separata, il Glossario e la Richiesta di adesione, **deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione dell'opzione.**

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.

SOMMARIO

| | |
|---|--------|
| Scheda Sintetica | pag. 2 |
| 1. Informazioni generali | 2 |
| 2. Caratteristiche dell'opzione | 2 |
| 3. Prestazione assicurativa e garanzie offerte | 2 |
| 4. Costi | 3 |
| 5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione Interna Separata | 3 |
| Nota Informativa | 4 |
| A. Informazioni sull'Impresa di assicurazione | 4 |
| B. Informazioni sulla prestazione assicurativa e sulle garanzie offerte | 4 |
| C. Informazioni sulla Gestione Interna Separata | 7 |
| D. Informazioni sui costi e regime fiscale | 8 |
| E. Altre informazioni sul contratto | 9 |
| F. Progetto esemplificativo delle prestazioni | 11 |
| Condizioni di Assicurazione | 14 |
| Art. 1 Le prestazioni assicurate | 14 |
| Art. 2 I costi | 14 |
| Art. 3 L'entrata in vigore dell'opzione in rendita, la durata e i limiti all'esercizio dell'opzione | 14 |
| Art. 4 La rivalutazione della rendita | 14 |
| Art. 5 Il riscatto | 14 |
| Art. 6 I prestiti | 14 |
| Art. 7 Il pegno e il vincolo | 14 |
| Art. 8 La non pignorabilità e la non sequestrabilità | 15 |
| Art. 9 I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta | 15 |
| Art. 10 I Beneficiari | 16 |
| Art. 11 Il conflitto di interessi | 16 |
| Art. 12 Le tasse e le imposte | 17 |
| Art. 13 I riferimenti a norme di legge | 17 |
| Art. 14 Il Foro competente | 17 |
| Clausola di Rivalutazione | 18 |
| Regolamento della Gestione Speciale PREVIDENZA | 19 |
| Glossario | 20 |
| Richiesta di adesione | 22 |

SCHEDA SINTETICA

OPZIONE DI RENDITA ANNUA CERTA PER 5 O 10 ANNI COD. 604-RC

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DI ESERCITARE IL DIRITTO DI OPZIONE

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi derivanti dall'esercizio dell'opzione.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione

EurizonVita S.p.A. – Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

1.b) Denominazione dell'opzione

OPZIONE DI RENDITA ANNUA CERTA PER 5 O 10 ANNI – COD. 604-RC

1.c) Tipologia dell'opzione

Le prestazioni erogate a fronte dell'esercizio dell'opzione sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione Interna Separata di attivi denominata Gestione Speciale PREVIDENZA, di seguito PREVIDENZA.

1.d) Durata

La prestazione che deriva dall'esercizio della presente opzione ha una durata che può essere di 5 o 10 anni (a scelta del Contraente) fino all'intera vita dell'Assicurato. Durante la corresponsione della rendita non è possibile richiedere il riscatto.

2. Caratteristiche dell'opzione

L'esercizio del diritto di opzione ha la finalità di convertire il capitale maturato alla scadenza contrattuale in una serie di flussi di reddito, pagabili in rate annuali posticipate, che si rivalutano nel tempo. Ciascuna rata di rendita è da corrispondere in modo certo per 5 o 10 anni e, successivamente, finché l'Assicurato è in vita.

Il Contraente può scegliere la durata (5 o 10 anni) durante la quale avrà la certezza che la Compagnia liquiderà le rate di rendita all'Assicurato o, in caso di decesso di questo, al Beneficiario designato al momento di scelta dell'opzione.

Maggiori dettagli, relativi allo sviluppo delle prestazioni di rendita, sono contenuti nel Progetto esemplificativo riportato nella sezione F. della Nota Informativa al fine di consentire una migliore comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

3. Prestazione assicurativa e garanzie offerte

L'esercizio della presente opzione dà origine alle seguenti prestazioni:

| Prestazione in caso di vita dell'Assicurato | |
|--|--|
| Rendita Immediata Vitalizia | Il pagamento immediato all'Assicurato indicato in polizza dal Contraente di una rendita certa, per 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia. |

Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

| | |
|-----------------------------|---|
| Rendita Immediata Vitalizia | In caso di decesso dell'Assicurato prima che siano trascorsi 5 o 10 anni, il pagamento ad un Beneficiario designato dal Contraente, di una rendita fino alla scadenza prescelta dal Contraente (5 o 10 anni). |
|-----------------------------|---|

È prevista la garanzia di una rivalutazione annua minima della rendita pari al 2,50%. Le partecipazioni agli utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarate dall'Impresa, risultano acquisite in via definitiva e pertanto ciascuna rata di rendita vitalizia può solo aumentare e mai diminuire.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall'Art. 4 delle Condizioni di Assicurazione.

4. Costi

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di gestione dei contratti e di erogare le rate di rendita, preleva un costo percentuale su ogni rata di rendita secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.

I costi gravanti sulle rate di rendita e quelli prelevati dalla Gestione Interna Separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione interna separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Interna Separata PREVIDENZA negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.

| Anno | Rendimento realizzato da PREVIDENZA (*) | Rendimento riconosciuto agli Assicurati | Rendimento medio dei titoli di Stato | Inflazione |
|------|---|---|--------------------------------------|------------|
| 2005 | 3,73% | 2,53% | 3,16% | 1,70% |
| 2006 | 4% | 2,80% | 3,86% | 2% |
| 2007 | 4,02% | 2,82% | 4,41% | 1,71% |
| 2008 | 3,43% | 2,23% | 4,46% | 3,23% |
| 2009 | 2,75% | 1,05% | 3,54% | 0,75% |

* Rendimento realizzato da PREVIDENZA dal 01/01 al 31/12.

Attenzione: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

EurizonVita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

Il Rappresentante Legale
Gianemilio Osculati



NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

A. Informazioni sull'impresa di assicurazione

1. Informazioni generali

EurizonVita S.p.A. è una Compagnia di assicurazione del Gruppo Intesa Sanpaolo, che ha sede legale in corso Cairoli, 1 - 10123 Torino - Italia - tel. + 39 011.092.1 – fax + 39 011.092.92.92 e Uffici amministrativi in viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano - Italia - tel. + 39 02.3051.1 - fax + 39 02.3051.8188 - sito internet: www.eurizonvita.it - indirizzo di posta elettronica: relazionicienti@eurizonvita.it.

È un'Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M. n. 17260 del 15/10/1987 pubblicato sulla G.U. n. 251 del 27/10/1987 e con Provvedimento n. 2316 del 18/11/2004 pubblicato sulla G.U. n. 286 del 06/12/2004.

La Compagnia è stata costituita a Bologna in data 23/12/1986 ed è iscritta al Registro delle Imprese di Torino al numero 02505650370 e all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al numero 1.00066.

EurizonVita S.p.A. è capogruppo del Gruppo Assicurativo EurizonVita, iscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28.

La Società di revisione dell'Impresa è Reconta Ernst & Young S.p.A. con sede in via G.D. Romagnosi, 18/A - 00196 Roma - Italia.

2. Conflitto di interessi

La Compagnia, nell'espletamento delle attività connesse alla gestione dei contratti, si pone in una situazione di conflitto di interesse in relazione a rapporti intrattenuti con Società del Gruppo derivanti dalla gestione degli investimenti, da rapporti di consulenza e di custodia degli investimenti stessi. La Compagnia, pur in presenza di conflitto di interesse, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti, negoziando le migliori condizioni possibili. Le eventuali utilità ricevute in virtù di tali accordi vengono integralmente riconosciute agli Assicurati e il loro ammontare è riportato nel rendiconto annuale della gestione interna separata.

B. Informazioni sulla prestazione assicurativa e sulle garanzie offerte

3. Prestazione assicurativa e garanzie offerte

La prestazione che deriva dall'esercizio della presente opzione ha una durata che può essere di 5 o 10 anni (a scelta del Contraente) fino all'intera vita dell'Assicurato.

L'Assicurato, alla scadenza del contratto, deve avere un'età assicurativa non inferiore a 35 anni e un'età assicurativa massima di 85 anni se la durata certa prescelta è pari a 5 anni e di 80 anni se la durata certa prescelta è pari a 10 anni.

La rata di rendita annua derivante dall'esercizio dell'opzione deve essere almeno pari a 3.000,00 euro.

Alla scadenza del contratto, la Compagnia si impegna a pagare la rendita annua certa all'Assicurato per un periodo di tempo determinato e, successivamente, la rendita vitalizia fintanto che quest'ultimo resta in vita.

Il Contraente può scegliere una rendita certa per 5 o 10 anni; ciò significa che, in caso di decesso dell'Assicurato, la rendita vitalizia continuerà ad essere corrisposta al Beneficiario designato fino al raggiungimento del numero di annualità prescelte dal Contraente (5 o 10 anni).

Prestazione in caso di vita dell'Assicurato.

La Compagnia garantisce la corresponsione all'Assicurato di una rendita, certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, dovuta finché egli sarà in vita. La rendita è pagata in rate posticipate annuali. Pertanto la prima rata di rendita viene corrisposta dopo un anno dalla data di scadenza del contratto.

Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato.

Al decesso dell'Assicurato, la rendita vitalizia continuerà ad essere corrisposta - ad ogni ricorren-

za annuale del contratto – al Beneficiario designato in polizza (oppure, in caso di decesso di quest'ultimo, ai suoi eredi testamentari o, in mancanza di testamento, ai suoi eredi legittimi, in parti uguali) per tutta la durata scelta dal Contraente (5 o 10 anni).

Garanzie offerte.

La rendita vitalizia prevede la garanzia di una rivalutazione annua minima pari al 2,50%. Inoltre è previsto il consolidamento dei risultati via via raggiunti poiché le maggiorazioni annuali restano definitivamente acquisite e pertanto, in ciascun anno, la rendita assicurata può solo aumentare e mai diminuire.

La rendita si rivaluta sulla base del risultato della Gestione Speciale PREVIDENZA, di seguito PREVIDENZA, come dettagliatamente indicato al successivo punto 4.

Ai fini della determinazione della rendita annua certa vengono applicati i tassi di conversione contenuti nelle seguenti Tabelle (A e B), che variano a seconda della durata, del sesso, dell'età e della data di nascita dell'Assicurato alla scadenza del contratto.

Per determinare l'importo della rendita iniziale occorre moltiplicare il capitale maturato a scadenza per il coefficiente (indicato nella Tabella A o nella Tabella B, a seconda della durata prescelta) distinto per età (corretta così come indicato nella Tabella C) e sesso dell'Assicurato.

Tabella A - Coefficienti di conversione da capitale in rendita certa per 5 anni e poi vitalizia

| Età corretta | Sesso dell'Assicurato | | Età corretta | Sesso dell'Assicurato | |
|-------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------|------------------------------|----------------|
| | Maschi | Femmine | | Maschi | Femmine |
| 33 | 0,01892 | 0,01765 | 61 | 0,03860 | 0,03405 |
| 34 | 0,01927 | 0,01797 | 62 | 0,04000 | 0,03518 |
| 35 | 0,01964 | 0,01829 | 63 | 0,04148 | 0,03638 |
| 36 | 0,02003 | 0,01863 | 64 | 0,04306 | 0,03767 |
| 37 | 0,02043 | 0,01898 | 65 | 0,04473 | 0,03903 |
| 38 | 0,02085 | 0,01934 | 66 | 0,04652 | 0,04049 |
| 39 | 0,02128 | 0,01972 | 67 | 0,04843 | 0,04205 |
| 40 | 0,02173 | 0,02011 | 68 | 0,05047 | 0,04373 |
| 41 | 0,02221 | 0,02052 | 69 | 0,05265 | 0,04553 |
| 42 | 0,02270 | 0,02094 | 70 | 0,05499 | 0,04746 |
| 43 | 0,02321 | 0,02138 | 71 | 0,05749 | 0,04954 |
| 44 | 0,02375 | 0,02184 | 72 | 0,06019 | 0,05179 |
| 45 | 0,02432 | 0,02232 | 73 | 0,06309 | 0,05422 |
| 46 | 0,02491 | 0,02282 | 74 | 0,06623 | 0,05686 |
| 47 | 0,02552 | 0,02334 | 75 | 0,06960 | 0,05973 |
| 48 | 0,02617 | 0,02388 | 76 | 0,07324 | 0,06284 |
| 49 | 0,02685 | 0,02445 | 77 | 0,07712 | 0,06622 |
| 50 | 0,02757 | 0,02504 | 78 | 0,08125 | 0,06987 |
| 51 | 0,02832 | 0,02567 | 79 | 0,08563 | 0,07381 |
| 52 | 0,02911 | 0,02632 | 80 | 0,09026 | 0,07804 |
| 53 | 0,02995 | 0,02701 | 81 | 0,09517 | 0,08260 |
| 54 | 0,03083 | 0,02773 | 82 | 0,10038 | 0,08749 |
| 55 | 0,03176 | 0,02849 | 83 | 0,10590 | 0,09273 |
| 56 | 0,03274 | 0,02929 | 84 | 0,11176 | 0,09833 |
| 57 | 0,03378 | 0,03013 | 85 | 0,11787 | 0,10423 |
| 58 | 0,03488 | 0,03103 | 86 | 0,12425 | 0,11045 |
| 59 | 0,03605 | 0,03197 | 87 | 0,13081 | 0,11693 |
| 60 | 0,03729 | 0,03298 | 88 | 0,13751 | 0,12361 |

Tabella B - Coefficienti di conversione da capitale in rendita certa per 10 anni e poi vitalizia

| Età corretta | Sesso dell'Assicurato | | Età corretta | Sesso dell'Assicurato | |
|---------------------|------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------|----------------|
| | Maschi | Femmine | | Maschi | Femmine |
| 33 | 0,01891 | 0,01765 | 59 | 0,03580 | 0,03187 |
| 34 | 0,01926 | 0,01796 | 60 | 0,03699 | 0,03285 |
| 35 | 0,01963 | 0,01829 | 61 | 0,03824 | 0,03390 |
| 36 | 0,02002 | 0,01862 | 62 | 0,03956 | 0,03500 |
| 37 | 0,02042 | 0,01897 | 63 | 0,04096 | 0,03617 |
| 38 | 0,02083 | 0,01934 | 64 | 0,04243 | 0,03742 |
| 39 | 0,02127 | 0,01971 | 65 | 0,04399 | 0,03874 |
| 40 | 0,02172 | 0,02010 | 66 | 0,04563 | 0,04014 |
| 41 | 0,02219 | 0,02051 | 67 | 0,04736 | 0,04163 |
| 42 | 0,02268 | 0,02093 | 68 | 0,04919 | 0,04322 |
| 43 | 0,02319 | 0,02137 | 69 | 0,05112 | 0,04491 |
| 44 | 0,02373 | 0,02182 | 70 | 0,05314 | 0,04671 |
| 45 | 0,02429 | 0,02230 | 71 | 0,05526 | 0,04862 |
| 46 | 0,02487 | 0,02280 | 72 | 0,05748 | 0,05065 |
| 47 | 0,02549 | 0,02331 | 73 | 0,05979 | 0,05280 |
| 48 | 0,02613 | 0,02385 | 74 | 0,06220 | 0,05509 |
| 49 | 0,02681 | 0,02442 | 75 | 0,06469 | 0,05749 |
| 50 | 0,02751 | 0,02501 | 76 | 0,06726 | 0,06002 |
| 51 | 0,02826 | 0,02563 | 77 | 0,06987 | 0,06266 |
| 52 | 0,02904 | 0,02628 | 78 | 0,07251 | 0,06540 |
| 53 | 0,02986 | 0,02696 | 79 | 0,07515 | 0,06820 |
| 54 | 0,03072 | 0,02767 | 80 | 0,07776 | 0,07104 |
| 55 | 0,03163 | 0,02843 | 81 | 0,08031 | 0,07390 |
| 56 | 0,03259 | 0,02922 | 82 | 0,08278 | 0,07674 |
| 57 | 0,03360 | 0,03005 | 83 | 0,08515 | 0,07953 |
| 58 | 0,03467 | 0,03094 | | | |

Tabella C - Determinazione dell'età "corretta"

Si ottiene invecchiando/ringiovanendo l'età assicurativa (alla scadenza del contratto) dell'Assicurato, in base all'anno di nascita e al sesso, secondo la seguente tabella:

| Maschi | | Femmine | |
|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| Anno di nascita | Correzione dell'età | Anno di nascita | Correzione dell'età |
| Fino al 1925 | +3 | Fino al 1927 | +3 |
| dal 1926 al 1938 | +2 | dal 1928 al 1940 | +2 |
| dal 1939 al 1947 | +1 | dal 1941 al 1949 | +1 |
| dal 1948 al 1960 | 0 | dal 1950 al 1962 | 0 |
| dal 1961 al 1970 | -1 | dal 1963 al 1972 | -1 |
| Oltre il 1970 | -2 | Oltre il 1972 | -2 |

| Esempio di determinazione della rendita annua iniziale | |
|--|--|
| Ipotesi di capitale maturato a scadenza | 50.000,00 euro |
| Anno di nascita | 1940 |
| Età dell'Assicurato a scadenza | 70 |
| Età "corretta" (vedi Tabella C: data dall'età effettiva + 1) | 71 |
| Sesso | Maschile |
| Durata della rendita certa | 5 anni |
| Coefficiente di conversione (vedi Tabella A) calcolata in corrispondenza della durata di 5 anni, dell'età "corretta" (71 anni) e del sesso M | 0,05749 |
| Rendita annua iniziale | 50.000,00 x 0,05749 = 2.874,50 euro |

4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Le prestazioni sono collegate a una Gestione Interna Separata dalle altre attività della Compagnia denominata Gestione Speciale PREVIDENZA.

La Compagnia dichiara, entro la fine del mese che precede quello in cui cade l'anniversario della data di decorrenza del contratto, il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto sottraendo dal rendimento medio della Gestione Interna Separata PREVIDENZA una misura fissa pari a 1,70 punti percentuali.

A tal fine, il rendimento medio di PREVIDENZA quale dettagliatamente descritto al punto 3 del Regolamento, è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade l'anniversario considerato.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento annuo attribuito e non può risultare inferiore al 2,50%. Le maggiorazioni attribuite annualmente a titolo di rivalutazione si consolidano e quindi, in ciascun anno, le rate di rendita non possono mai diminuire rispetto all'anno precedente.

Maggiori informazioni relative alla Gestione interna separata sono riportate nella sezione C.

Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di rivalutazione, si rinvia alla sezione F. che contiene il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate.

C. Informazioni sulla Gestione interna separata

5. Gestione interna separata

A fronte degli impegni assunti nel presente contratto, la Compagnia ha istituito un'apposita gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Compagnia e denominata "Gestione Speciale PREVIDENZA", di seguito PREVIDENZA, disciplinata in base ad uno specifico Regolamento, riportato nelle Condizioni di Assicurazione.

La PREVIDENZA, denominata in euro, persegue l'obiettivo di realizzare rendimenti sostanzialmente stabili nel tempo grazie alla contabilizzazione al valore di carico degli attivi presenti in portafoglio. Inoltre, la gestione presenta rendimenti minimi garantiti consolidati che consentono, unitamente alla scelta di appropriati attivi posti a copertura degli impegni assunti, di perseguire una crescita costante nel tempo del valore del capitale.

All'inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio di PREVIDENZA realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti, rapportando il risultato finanziario di PREVIDENZA al valore medio degli investimenti di PREVIDENZA.

La PREVIDENZA investe prevalentemente in titoli di Stato ed obbligazioni di emittenti nazionali ed esteri ed in minor misura in strumenti finanziari corporate e azionari.

Al 31 dicembre 2009 la composizione di PREVIDENZA risulta essere la seguente:

| Classe di attivi | Valore attivi a copertura al 31 dicembre 2009 (euro) | Peso percentuale |
|------------------------|---|---------------------|
| Titoli di stato | 87.189.531 | 74,32% |
| Titoli obbligazionari | 19.313.336 | 16,46% |
| Titoli azionari | 9.394.202 | 8,01% |
| Altre attività | 1.424.881 | 1,21% |
| Totale attività | 117.321.950 | 100% |

Il Regolamento di PREVIDENZA non prevede percentuali minime e massime di investimento nei singoli comparti.

Alla data del 31/12/2009 il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da Società del Gruppo Intesa Sanpaolo non supera complessivamente il 10% del totale delle attività della Gestione.

Lo stile di gestione è volto a perseguire gli obiettivi già descritti precedentemente, ossia il raggiungimento di rendimenti stabili nel tempo. Pertanto le scelte di investimento si focalizzano principalmente su titoli emessi da Stati e primari Enti sovranazionali, con vita media residua coerente con le passività da coprire. Le componenti corporate ed azionaria sono invece gestite con l'obiettivo di ottenere extra-rendimenti rispetto ai titoli governativi, controllando tuttavia il rischio totale del portafoglio degli attivi. Le classi corporate ed azionaria sono caratterizzate infatti da un maggior rendimento potenziale, ma anche da una maggiore volatilità che è tenuta in considerazione nelle scelte di mix di portafoglio.

Alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo la società delegata alla gestione degli attivi è Eurizon Capital SGR S.p.A.

La gestione PREVIDENZA è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione contabile, iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. lgs. n. 58 del 24/02/1998, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti. Alla data di redazione del presente Fascicolo informativo, la società incaricata dalla Compagnia è Reconta Ernst & Young S.p.A.

Per ulteriori dettagli si rimanda al Regolamento di PREVIDENZA che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

D. Informazioni sui costi e sul regime fiscale

6. Costi

6.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

6.1.1 Costi gravanti sulla rendita

| | |
|---|-------|
| <i>Costo annuale erogazione rata di rendita</i> | 1,25% |
|---|-------|

Tale costo è implicito ed incluso nei coefficienti di calcolo della rendita di cui alla precedente Sezione B, punto 3 Tabella A e Tabella B.

6.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

Costi applicati sul rendimento di PREVIDENZA

| | |
|--|------------------------|
| Commissione trattenuta annualmente sul rendimento medio realizzato da PREVIDENZA | 1,70 punti percentuali |
|--|------------------------|

Il rendimento medio di PREVIDENZA tiene conto altresì degli oneri direttamente correlati alle operazioni di investimento e disinvestimento (bolli etc.).

7. Regime fiscale

Per i contratti che hanno avuto decorrenza entro il 31 dicembre 2000 si applica la fiscalità di seguito indicata:

Le rate di rendita vitalizia sono soggette all'Imposta sul reddito delle persone fisiche, limitatamente al 60% del loro ammontare (art.47, comma 1, lettera h, e art. 48-bis, comma 1 lett. c), del D.P.R. 917/86 nella versione vigente al 31/12/2000).

Per i contratti che hanno avuto decorrenza dal 1 gennaio 2001 si applica la fiscalità di seguito indicata:

A seguito dell'esercizio del diritto di opzione in rendita vitalizia avente finalità previdenziale*, costituisce reddito la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare maturato e quello dei premi pagati, e pertanto è soggetta a un'imposta sostitutiva del 12,50% (art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917/86).

I redditi derivanti dai rendimenti delle rendite vitalizie aventi finalità previdenziale costituiscono reddito di capitale (art. 44, comma 1, lett. g-quinquies del D.P.R. n. 917/86) soggetto a un'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari (art. 45, comma 4 - ter del D.P.R. n. 917/86).

*Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. h del D.P.R. n. 917/86, sono rendite vitalizie aventi finalità previdenziale quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con Imprese autorizzate dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) a operare nel territorio dello Stato che non consentono il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione.

E. Altre informazioni sul contratto

8. Modalità di esercizio dell'opzione

La prestazione di rendita annua certa per 5 o 10 anni e poi vitalizia decorre dalla data di scadenza del contratto, purché il Contraente abbia esercitato la relativa opzione nei tempi e nei limiti indicati dalle Condizioni di Assicurazione.

9. Riscatto

La rendita non può essere riscattata durante il periodo del suo godimento.

10. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Compagnia provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione indicata all'Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione. Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

Si ricorda che l'art. 2952 del codice civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

11. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la Legge italiana.

12. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto e ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

EurizonVita S.p.A.
Gestione Reclami e Qualità del Servizio
Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano
fax + 39 02.3051.8072
relazionicienti@eurizonvita.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:

ISVAP
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma
tel. + 39 06.42.133.1
fax: + 39 06. 42.133.745 oppure + 39 06. 42.133.353

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione all'interpretazione ed esecuzione del contratto resta ferma la competenza dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

In ogni caso, il Cliente che volesse ottenere informazioni in merito alla sua polizza può contattare l'Assistenza Clienti al numero + 39 02.30.412.412. Tale servizio è stato appositamente istituito dalla Compagnia, che è a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili.

14. Ulteriore informativa disponibile

La Compagnia si impegna a consegnare su richiesta del Contraente, nella fase che precede l'esercizio dell'opzione, l'ultimo rendiconto annuale della gestione interna separata PREVIDENZA e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa.

Tali informazioni sono sempre disponibili sul sito internet: www.eurizonvita.it.

15. Informativa durante il periodo di corresponsione della rendita

La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa o nel Regolamento della Gestione Interna Separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. La Compagnia si impegna a trasmettere entro 60 giorni da ogni ricorrenza annuale di contratto un estratto conto contenente le seguenti informazioni:

- valore della rendita maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Interna Separata PREVIDENZA;
- tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza del rendimento trattenuto dalla Compagnia, espresso in misura fissa;
- tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

16. Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del codice civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

17. I Beneficiari

Ai sensi degli artt. 1920 e 1921 del codice civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

F. Progetto esemplificativo delle prestazioni

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo della rendita assicurata. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di capitale convertibile in rendita, età, anno di nascita e sesso dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate di seguito riportati sono calcolate sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%. Al predetto tasso di rendimento si applica la commissione trattata annualmente come indicato al precedente punto 6.2.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Compagnia è tenuta a corrispondere, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 2,50%
- Anno di nascita dell'Assicurato: 1945
- Età dell'Assicurato alla scadenza del contratto: 65 anni
- Sesso dell' Assicurato: maschile
- Capitale convertibile a scadenza: 80.000,00 euro
- Rendita annua iniziale (durata certa: 5 anni): 3.721,60 euro
- Rendita annua iniziale (durata certa: 10 anni): 3.650,40 euro

| Anni trascorsi | Durata certa 5 anni Rendita annua rivalutata | Durata certa 10 anni |
|----------------|--|-------------------------|
| 1 | 3.814,64 | 3.741,66 |
| 2 | 3.910,01 | 3.835,20 |
| 3 | 4.007,76 | 3.931,08 |
| 4 | 4.107,95 | 4.029,36 |
| 5 | 4.210,65 | 4.130,09 |
| 6 | 4.315,92 | 4.233,34 |
| 7 | 4.423,81 | 4.339,18 |
| 8 | 4.534,41 | 4.447,66 |
| 9 | 4.647,77 | 4.558,85 |
| 10 | 4.763,96 | 4.672,82 |
| ... | ... | ... |
| 15 | 5.389,99 | 5.286,87 |
| ... | ... | ... |
| 20 | 6.098,27 | 5.981,61 |
| ... | ... | ... |

La corresponsione della rendita prosegue in modo certo per 5 o 10 anni e, successivamente, sarà erogata finché l'Assicurato sarà in vita.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4%
- Prelievo sul rendimento: 1,7 punti percentuali
- Anno di nascita dell'Assicurato: 1945
- Età dell'Assicurato alla scadenza del contratto: 65 anni
- Sesso dell' Assicurato: maschile
- Capitale convertibile a scadenza: 80.000,00 euro
- Rendita annua iniziale (durata certa: 5 anni): 3.721,60 euro
- Rendita annua iniziale (durata certa: 10 anni): 3.650,40 euro

| Anni trascorsi | Durata certa 5 anni Rendita annua rivalutata | Durata certa 10 anni |
|----------------|--|-------------------------|
| 1 | 3.814,64 | 3.741,66 |
| 2 | 3.910,01 | 3.835,20 |
| 3 | 4.007,76 | 3.931,08 |
| 4 | 4.107,95 | 4.029,36 |
| 5 | 4.210,65 | 4.130,09 |
| 6 | 4.315,92 | 4.233,34 |
| 7 | 4.423,81 | 4.339,18 |
| 8 | 4.534,41 | 4.447,66 |
| 9 | 4.647,77 | 4.558,85 |
| 10 | 4.763,96 | 4.672,82 |
| ... | ... | ... |
| 15 | 5.389,99 | 5.286,87 |
| ... | ... | ... |
| 20 | 6.098,27 | 5.981,61 |
| ... | ... | ... |

La corresponsione della rendita prosegue in modo certo per 5 o 10 anni e, successivamente, sarà erogata finché l'Assicurato sarà in vita.

Le prestazioni, espresse in euro, indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali. Il costo per l'erogazione della rendita è implicito nei coefficienti di conversione.

EurizonVita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale
Gianemilio Osculati



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

OPZIONE DI RENDITA ANNUA CERTA PER 5 O 10 ANNI COD. 604-RC

Art. 1 Le prestazioni assicurate.

A seguito dell'esercizio della presente opzione la Compagnia corrisponderà:

- finché l'Assicurato è in vita, una rendita annua rivalutabile, pagabile in rate annuali posticipate, certa per 5 o 10 anni, ottenuta convertendo il capitale assicurato alla scadenza del contratto in base all'età, alla data di nascita e al sesso dell'Assicurato a tale data. Dopo 5 o 10 anni la rendita sarà vitalizia e verrà corrisposta fintanto che l'Assicurato sarà in vita;
 - in caso di decesso dell'Assicurato, la rata di rendita da corrispondere nei primi 5 o 10 anni sarà corrisposta al Beneficiario designato o, in caso di suo decesso, ai suoi eredi testamentari o, in mancanza di testamento, ai suoi eredi legittimi, in parti uguali. Successivamente nulla è più dovuto da parte della Compagnia.
-

Art. 2 I costi.

Le spese rappresentano la parte di rendita trattenuta dalla Compagnia per far fronte ai costi derivanti dalla sua corresponsione. La rendita erogata annualmente è già al netto di un importo, a copertura dei costi di erogazione, pari all'1,25%.

È prevista una commissione, trattenuta annualmente sul rendimento realizzato dalla Gestione Speciale PREVIDENZA, di seguito PREVIDENZA, pari a 1,70 punti percentuali.

Art. 3 L'entrata in vigore dell'opzione in rendita, la durata e i limiti all'esercizio dell'opzione.

La prestazione di rendita annua certa per 5 o 10 anni decorre dalla data di scadenza del contratto, purché il Contraente abbia esercitato la relativa opzione nei tempi e nei limiti indicati dalle Condizioni di Assicurazione e l'Assicurato abbia, alla scadenza del contratto, un'età assicurativa non inferiore a 35 anni e un'età assicurativa massima di 85 anni se la durata certa prescelta è di 5 anni e di 80 anni se la durata certa prescelta è di 10 anni.

La rata di rendita annua derivante dall'esercizio dell'opzione deve essere almeno pari a 3.000,00 euro.

La prestazione che deriva dall'esercizio della presente opzione ha una durata che può essere di 5 o 10 anni - a scelta del Contraente – fino all'intera vita dell'Assicurato.

Art. 4 La rivalutazione della rendita.

Ad ogni anniversario la rendita assicurata, in vigore nel periodo annuale precedente, verrà rivalutata aggiungendo alla stessa gli interessi calcolati in base al tasso annuo di rivalutazione definito al successivo punto A della Clausola di Rivalutazione.

La Compagnia garantisce il riconoscimento di una misura annua di rivalutazione, pari al 2,50%, la cui modalità di applicazione alla rendita liquidabile verrà determinata secondo quanto previsto al punto B della Clausola di Rivalutazione.

Art. 5 Il riscatto.

La rendita non può essere riscattata durante il periodo del suo godimento.

Art. 6 I prestiti.

A fronte della presente opzione non possono essere concessi prestiti.

Art. 7 Il pegno e il vincolo.

Il Contraente può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto o vincolare le

somme assicurate. Tali atti diventano efficaci dal momento in cui la Compagnia, ricevuta comunicazione dell'avvenuta costituzione in pegno ovvero del vincolo, ne effettua l'annotazione in polizza o su appendice.

In conformità a quanto disposto dall'art. 2805 del Codice Civile la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Art. 8 La non pignorabilità e la non sequestrabilità.

Ai sensi dell'art. 1923 del codice civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

Art. 9 I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta.

Il pagamento di ciascuna rata di rendita da parte della Compagnia è subordinato all'esistenza in vita dell'Assicurato e, in caso di decesso dell'Assicurato nei primi 5 o 10 anni, del Beneficiario designato.

Per il pagamento della prima rata di rendita da parte della Compagnia debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

I suddetti documenti, nei diversi casi previsti, sono i seguenti:

- a. per il pagamento della prima rata di rendita all'Assicurato:
 - richiesta di adesione, allegata al presente Fascicolo Informativo, firmata dal Contraente e inviata alla Compagnia;
 - indicazione del Beneficiario;
 - autocertificazione di esistenza in vita dell'Assicurato.

- b. per il pagamento della prima rata di rendita al Beneficiario conseguente al decesso dell'Assicurato nei primi 5 o 10 anni:
 - certificato anagrafico di morte dell'Assicurato;
 - richiesta di liquidazione firmata dal Beneficiario;
 - **se l'Assicurato coincide con il Contraente e non ha lasciato testamento:** dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata dove risulta che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e nel quale sono indicati, nel caso in cui risultino Beneficiari della polizza, i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità);
 - **se l'Assicurato coincide con il Contraente e ha lasciato testamento:** copia autentica del testamento o verbale di pubblicazione dello stesso e dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata in cui risulta che tale testamento è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato e in cui sono indicati, nel caso in cui risultino Beneficiari della polizza, i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità).

- c. per il pagamento della prima rata di rendita conseguente al decesso del Beneficiario:
 - certificato anagrafico di morte del Beneficiario;
 - **se il Beneficiario non ha lasciato testamento:** dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata dove risulta che il Beneficiario è deceduto senza lasciare testamento e nel quale sono indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con il Beneficiario (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi, sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità);

- **se il Beneficiario ha lasciato testamento:**

copia autentica del testamento o verbale di pubblicazione dello stesso e dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata in cui risulta che tale testamento è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato.

Ogni anno e per tutto il periodo di corresponsione della rendita, l'Assicurato dovrà dichiarare la propria esistenza in vita mediante apposita dichiarazione in autocertificazione.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Compagnia provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa sopra indicata. Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

I pagamenti verranno effettuati tramite accredito in conto corrente bancario, salvo diversa indicazione dell'avente diritto. È quindi richiesta anche l'indicazione delle coordinate bancarie (IBAN) sottoscritte dall'Assicurato, o dal Beneficiario, o di ogni altro dato necessario per qualsiasi diversa modalità di pagamento.

Art. 10 I Beneficiari.

Ai sensi degli artt. 1920 e 1921 del codice civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e che in caso di pluralità di Beneficiari, salvo diversa indicazione del Contraente che faccia espressa menzione della presente polizza, la Compagnia ripartirà tra loro la prestazione assicurata in parti uguali.

Il Contraente ha facoltà di designare i Beneficiari cui corrispondere le prestazioni assicurate, indicate al precedente Art. 1 "Le prestazioni assicurate".

Tale designazione è revocabile e modificabile in qualsiasi momento ad eccezione dei casi di seguito indicati:

- dopo che il Contraente e il Beneficiario hanno dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio. La costituzione in pegno o vincolo e comunque qualsiasi altro atto dispositivo del contratto potranno essere effettuati solo con il consenso scritto del Beneficiario;
- da parte degli eredi dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario ha comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

Le eventuali modifiche e/o revoche della designazione di beneficio devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento; a pena inefficacia della designazione, la dichiarazione del Contraente deve inequivocabilmente fare specifica menzione della presente polizza ai fini dell'attribuzione, della revoca o della modifica del beneficio disposto a favore del "terzo". In caso di inefficacia rimane in vigore la precedente attribuzione disposta dal Contraente o, in mancanza, l'assorbimento nel patrimonio ereditario.

Art. 11 Il conflitto di interessi.

La Compagnia, nell'espletamento delle attività connesse alla gestione dei contratti, si pone in una situazione di conflitto di interesse in relazione a rapporti intrattenuti con Società del Gruppo derivanti dalla gestione degli investimenti, da rapporti di consulenza e di custodia degli investimenti stessi. La Compagnia, pur in presenza di conflitto di interesse, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti, negoziando le migliori condizioni possibili. Le eventuali utilità ricevute in virtù di tali accordi vengono integralmente riconosciute agli Assicurati e il loro ammontare è riportato nel rendiconto annuale della Gestione interna separata.

Art. 12 Le tasse e le imposte.

Le tasse e le imposte relative alle rate di rendita sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 13 I riferimenti a norme di legge.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

Art. 14 Il Foro competente.

Foro competente per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente quella del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

La Compagnia riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni di seguito indicate. A tal fine la Compagnia gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento di PREVIDENZA, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A. Misura della rivalutazione

La Compagnia dichiara, entro la fine del mese che precede quello in cui cade l'anniversario della data di decorrenza del contratto, il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto sottraendo dal rendimento medio della gestione speciale PREVIDENZA una misura fissa pari a 1,70 punti percentuali.

A tal fine, il rendimento medio di PREVIDENZA, quale definito al punto 3. del successivo Regolamento, è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade la data in cui matura la rivalutazione.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento annuo attribuito, quale definito sopra, e non può risultare inferiore al 2,50%.

B. Rivalutazione della rendita

Ad ogni anniversario della data di decorrenza la rendita assicurata in vigore nel periodo annuale precedente viene rivalutata mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della riserva matematica costituitasi a tale epoca.

La rivalutazione viene effettuata in base alla misura di rivalutazione fissata al punto A, secondo quanto stabilito all'Art. 4 "La rivalutazione della rendita".

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE PREVIDENZA

- 1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "Gestione Speciale PREVIDENZA" ed indicata nel seguito con la sigla "PREVIDENZA".
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della "PREVIDENZA".
La gestione della "PREVIDENZA" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo con la circolare n.71 del 26.03.1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
- 2) La gestione della "PREVIDENZA" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 24.02.1998, la quale ne attesta la rispondenza al presente regolamento.
In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla "PREVIDENZA", ogni rendimento annuo della stessa, rilevato mensilmente, come descritto al seguente punto 3) e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla società sulla base delle riserve matematiche.
- 3) Il tasso annuo di rendimento finanziario della "PREVIDENZA" per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza di quell'esercizio al valore medio della "PREVIDENZA" stessa.
Per risultato finanziario si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della "PREVIDENZA" - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione "PREVIDENZA" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione stessa per i beni già di proprietà della Società.
Per valore medio della "PREVIDENZA" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della "PREVIDENZA".
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella "PREVIDENZA" ai fini della determinazione del rendimento annuo della "PREVIDENZA" ed in relazione alla certificazione.
Per anno di esercizio si intende il periodo dei dodici mesi precedenti il terzo mese antecedente la ricorrenza anniversaria della data di effetto della polizza.
- 4) La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

GLOSSARIO

Anno assicurativo

Periodo che va da ogni ricorrenza annuale di polizza alla successiva.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia ed il Contraente.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Può coincidere con il Contraente e/o con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere con il Contraente stesso e/o con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Compagnia (o Impresa di Assicurazione)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Condizioni di Assicurazione

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.

Consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito annualmente, e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse non possono mai diminuire.

Contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere con l'Assicurato e/o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.

Costi (o spese)

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.

Età assicurativa

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Nota informativa

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

Polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Prospetto annuale della composizione della Gestione Interna Separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Interna Separata.

Ricorrenza annuale

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Riserva matematica

Importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Compagnia particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

Rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione interna separata con periodicità annuale.

Rivalutazione minima garantita

Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

Scheda sintetica

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

Società di revisione

Società diversa dalla Compagnia di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione Separata.

Sostituto d'imposta

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

La pag. 22 è costituita dalla Richiesta di adesione.

Data ultimo aggiornamento maggio 2010.

Il presente documento, svolto su un solo lato di 22 fogli, costituisce documento unitario riferibile a EurizonVita S.p.A. nel suo intero contenuto.

RICHIESTA DI ADESIONE

OPZIONE RENDITA ANNUA CERTA PER 5 O 10 ANNI - COD. 604-RC

Spett.le EurizonVita S.p.A.
Ufficio Portafoglio - Area Liquidazione
Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano

Polizza n.

DA COMPILARE A CURA
DEL CONTRAENTE

Il Contraente _____, titolare della polizza sopra indicata, **richiede**
(nome e cognome)
 di convertire il capitale assicurato dal contratto in una rendita certa da corrispondere, finchè
 l'Assicurato sarà in vita, in numero di _____ *(indicare 5 oppure 10)* annualità certe.

Dati del Beneficiario

Cognome: _____ Nome: _____

data di nascita: _____ Codice Fiscale: _____

Dichiaro, inoltre, di aver ricevuto, prima della scelta dell'opzione di rendita certa, il Fascicolo Informativo "Opzione di rendita annua certa per 5 o 10 anni – Cod. 604-RC" di cui alla Circolare ISVAP 551/D dell'1/3/2005.

Firma del Contraente o del rappresentante legale _____ Luogo e data _____
 in caso di Contraente persona giuridica o incapace di agire

DA COMPILARE A CURA
DELL'ASSICURATO

Il sottoscritto _____ in qualità di Assicurato, dichiara di essere
(nome e cognome)
 in vita e indica le coordinate bancarie per l'accredito della rendita.

Conto Corrente n. _____ intestato a _____

IBAN _____

Firma dell'Assicurato o del rappresentante legale _____ Luogo e data _____
 in caso di Assicurato incapace di agire

L'efficacia della "RICHIESTA DI ADESIONE" è condizionata al completamento e sottoscrizione del presente documento in tutte le sue parti.

Sede Legale
 Corso Cairoli, 1 - 10123 Torino - Tel. +39 011 092 1 - Fax +39 011 092 9292

Uffici Amministrativi
 Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano - Tel. +39 02 3051 1 - Fax +39 02 3051 8188

EurizonVita S.p.A. Capitale Sociale € 295.322.508,00 i.v. • Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 • Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di **Intesa Sanpaolo S.p.A.** • Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00066 • Capogruppo del Gruppo Assicurativo EurizonVita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

